

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

273.

DAL 24 AL 29 MARZO 1971

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

PRESIDENZA E INTERNO (1^a)

VENERDÌ 26 MARZO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Pucci.

La seduta ha inizio alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio » (1426);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia » (1427);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte » (1428);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata » (1481);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria » (1443);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana » (1444);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche » (1510);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise » (1612).

Si riprende l'esame degli Statuti in titolo; dopo ampio dibattito, cui partecipano il presidente Tesauro, i senatori Bartolomei e Perna nonché il sottosegretario Pucci, la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta — che avrà luogo lunedì 29 marzo — il seguito dell'esame dei disegni di legge, al fine di formulare le definitive proposte da sottoporre all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 18,25.

LUNEDÌ 29 MARZO 1971

Presidenza del Presidente
TESAURO

Interviene il Ministro per i problemi relativi all'attuazione delle Regioni Gatto.

La seduta ha inizio alle ore 19.

IN SEDE REFERENTE

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio » (1426);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Piemonte » (1428);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Basilicata » (1481);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Umbria » (1443);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana » (1444);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Marche » (1510);

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Molise » (1612).

(Seguito e conclusione dell'esame).

La Commissione, preso atto delle modificazioni apportate dai Consigli regionali agli Statuti in titolo, autorizza il presidente Tesaurò a presentare all'Assemblea un'unica relazione favorevole all'approvazione di tutti i provvedimenti; l'autorizza, inoltre, a chiedere all'Assemblea di riferire oralmente. L'autorizzazione a riferire sullo Statuto della Regione Basilicata, peraltro, viene condizionata al pervenimento al Senato, in via ufficiale ed in tempo utile, delle modificazioni di cui la Commissione è già stata informata.

« Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lombardia » (1427).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il senatore Pernà sollecita l'approvazione dello Statuto in titolo; a suo avviso, i chiarimenti contenuti in una lettera trasmessa dal Presidente del consiglio regionale lombardo al Presidente della Commissione potrebbero risultare idonei a fugare i dubbi interpretativi sorti sull'articolo 63 e potrebbero consentire quindi di concludere l'esame dello Statuto.

Il senatore Bartolomei osserva che è indispensabile, nella materia, pervenire a soluzioni di estrema chiarezza, sia per fugare dubbi interpretativi, sia per evitare diffioltà di decisione nei confronti dei diversi Statuti; ritiene che un breve rinvio del dibattito potrebbe corrispondere ad evidenti esigenze di opportunità politica e consentire un più approfondito studio della questione.

Il senatore Nencioni sostiene poi che l'articolo 63 dello Statuto lombardo attribuisce alla Regione il potere di fissare principi in materia esplicitamente regolata dalla Carta costituzionale; a suo giudizio, la disposizione in esame appare ispirata alla tesi di sottrarre al Parlamento il controllo di legittimità costituzionale sugli Statuti regionali; conclude dichiarandosi contrario all'attuale formulazione dell'articolo 63, in quanto considera inammissibile la confusione, da tale norma posta in evidenza, tra il principio di autonomia e quello di sovranità.

Ad avviso del senatore Venanzi, invece, l'articolo 63, come modificato dal Consiglio regionale lombardo, potrebbe essere senz'altro approvato dalla Commissione, perchè le leggi limitatrici della proprietà fondiaria, o riguardanti l'espropriazione dei suoli, con esso sottratte al *referendum* abrogativo, rientrano nella materia urbanistica in ordine alla quale l'articolo 117 della Costituzione attribuisce alla Regione competenza primaria.

Successivamente, il senatore Volgger esorta la Commissione a superare perplessità e ad accogliere senza indugio lo Statuto in titolo.

Dal canto suo, il senatore Pennacchio, sottolineata la volontà della Commissione di giungere quanto prima all'approvazione di tutti gli Statuti regionali, dichiara di condividere le preoccupazioni manifestate dal senatore Bartolomei circa l'esigenza di giungere ad una chiara formulazione delle norme statutarie che dovranno esser tali da eliminare qualsiasi dubbio e da non offrire il fianco ad alcun sospetto di parzialità: afferma pertanto d'essere favorevole ad un breve rinvio della discussione.

Il senatore Gianquinto ribadisce le argomentazioni del senatore Venanzi, aggiun-

gendo che l'articolo 63, nella nuova formulazione, accoglie in gran parte i suggerimenti avanzati dalla Commissione: conclude sostenendo che, ove la normativa contenuta nel terzo comma dell'articolo dovesse tuttavia risultare viziata da illegittimità costituzionale, vi sarebbero certamente, prima il Commissario del Governo, e poi la Corte costituzionale, a rilevarlo.

Prende quindi la parola il senatore Ferri, manifestando l'avviso che le materie sottratte al referendum abrogativo in virtù dell'articolo 63, rientrino pienamente tra quelle attribuite alla competenza regionale; pur non trascurando di considerare i motivi di opportunità politica che consigliano un breve rinvio dell'esame, non ritiene opportuno che la Commissione si irrigidisca in un atteggiamento negativo.

Interviene nel dibattito il senatore Perna, asserendo che le argomentazioni addotte a sostegno dell'esigenza di modificare ulteriormente l'articolo 63 non appaiono fondate e ribadendo la necessità di approvare quanto prima lo Statuto in titolo; si dichiara pertanto contrario a qualsiasi rinvio.

Il senatore Ferri precisa quindi che, ove si giunga ad un rinvio dell'esame del provvedimento, egli si riserva di assumere in piena libertà l'atteggiamento da tenere, in perfetta coerenza con le direttive del Gruppo socialista italiano nella materia, che non hanno mai dato luogo a forzature, od offerto lo spunto a conflittualità di sorta.

Infine, a maggioranza, la Commissione decide di rinviare alla prossima seduta il seguito dell'esame del provvedimento al fine di acquisire ulteriori elementi di giudizio.

La seduta termina alle ore 21,15.

ISTRUZIONE (6^a)

MERCOLEDÌ 24 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 16,20.

IN SEDE REDIGENTE

« **Norme sull'ordinamento scolastico** » (1567), approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e rinvio).

Riferisce ampiamente il senatore Zaccari.

In una analitica esposizione egli mette dapprima in luce i punti salienti del testo elaborato dal Governo e, successivamente, le modifiche ad esso introdotte dall'altro ramo del Parlamento. Ricorda poi che il provvedimento, che fu oggetto anche di un'ampia consultazione di base, si caratterizza per la sua natura interlocutoria rispetto all'organica riforma in corso di studio; esso intende infatti, dare l'avvio, egli osserva, senza prefigurare soluzioni organiche e definitive, alle nuove strutture della scuola, in vista del suo adeguamento alle odierne esigenze della società.

Il relatore esprime quindi una valutazione complessivamente positiva: ritiene peraltro necessari una serie di ritocchi. A tale riguardo menziona, fra gli altri: la necessità di rendere realmente attuabili, a partire dal corrente anno scolastico, i corsi integrativi previsti dall'articolo 1; l'opportunità di rivedere la norma relativa ai corsi accelerati delle scuole serali statali e la convenienza di conservare, nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici, la presenza a pieno titolo di un membro designato dai collegi provinciali degli ordini professionali.

Il relatore invita infine la Commissione a compiere uno sforzo per arrivare alla tempestiva approvazione del provvedimento, che, con opportune modifiche, egli afferma, potrà costituire un momento fondamentale nello sviluppo della scuola italiana.

Intervengono nella discussione i senatori Premoli, Ariella Fanneti, Dinaro, Codignola, Spigaroli, Bertola, Franca Falcucci, Limoni e Giardina.

Il senatore Premoli è preoccupato per la materiale impossibilità davanti alla quale si troveranno gli organi responsabili, per il corrente anno scolastico, di far luogo allo svolgimento dei corsi integrativi (il cui inizio dovrebbe coincidere, stando al testo in esame, con l'apertura del secondo quadrime-

stre, già iniziato); d'altra parte, egli dice impensabile limitare l'applicazione delle norme in esame alla parte, negativa, della soppressione degli esami autunnali. Si tratta quindi di riconoscere come inevitabile la necessità dello scorrimento all'anno scolastico 1971-72 di tale importante parte del provvedimento, e dell'immediata emanazione invece di un atto legislativo avente per oggetto la proroga delle disposizioni relative agli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media di cui al decreto n. 9 del 1969.

La senatrice Ariella Farneti si duole della lentezza con cui il provvedimento è venuto all'esame della Commissione. L'oratrice fa presente che, quando il disegno di legge venne trasmesso al Senato (il 22 febbraio) vi era ancora sufficiente margine per una tempestiva approvazione (eventualmente anche con modifiche) e per la immediata applicazione delle nuove norme nella loro integrità: ritiene pertanto che non vi possano essere incertezze nell'individuazione delle responsabilità del ritardo al quale ora ci si appella per non applicare questo primo tentativo di riformare vecchie strutture.

Nel merito del disegno di legge, la senatrice Farneti illustra il punto di vista dei senatori comunisti, che non è favorevole, data l'insufficienza di una riforma limitata alla parte terminale dei corsi, esami e scrutini, e non comprendente anche le strutture a monte, nei programmi, nei rapporti fra docenti e studenti, nel superamento del nozionismo, nell'attuazione della scuola a pieno tempo.

Il senatore Dinaro è d'avviso che, essendo a questo punto materialmente impossibile applicare le norme relative ai corsi integrativi (e quindi alla soppressione degli esami di riparazione), bisognerà consentire con lo spostamento dell'applicazione all'anno scolastico 1971-72, salvo per quanto riguarda gli esami di maturità e di licenza media (su cui, egli dice, occorrerà pensare ad un provvedimento urgente).

L'oratore esprime poi delle riserve sul merito di alcuni punti del disegno di legge: fra l'altro la collegialità didattica, che si vorrebbe introdurre con i consigli di ciclo anche nella scuola elementare, non sarebbe

a suo dire compatibile con l'impostazione, finalizzata all'insegnamento individuale e impostata sulla diretta conoscenza dello scolaro, voluta dagli attuali programmi. Avverte infine che proporrà il ripristino dell'articolo 4 del testo governativo, considerandolo essenziale punto di passaggio in attesa della riforma della scuola secondaria superiore.

A giudizio del senatore Codignola l'importanza del disegno di legge in esame è tale che la Commissione non può operare sotto l'assillo di scadenze, peraltro, egli osserva, già superate. Tentativo notevole per arrivare alla trasformazione della attuale situazione legislativa, ormai superata dal tempo, è poi da lui definito il provvedimento, per il cui miglioramento ritiene abbia sotto molti aspetti contribuito anche il dibattito svoltosi nell'altro ramo del Parlamento (egli infatti giudica con favore sia la collocazione dei corsi integrativi nel secondo quadrimestre, sia la eliminazione della rappresentanza degli ordini professionali dalle commissioni d'esame).

Fra i problemi da riconsiderare, il senatore Codignola indica quello relativo al raccordo fra i corsi (quadriennali) degli istituti magistrali e le norme sull'accesso all'università, in vista del nuovo ordinamento (nel quale non avrà più posto la facoltà di magistero). Analogamente, per quanto riguarda la scuola magistrale egli ritiene che l'occasione non debba essere perduta per arrivare a sancire il principio dell'integrazione di detta scuola con anni aggiuntivi che ne unifichino, almeno fino al quarto anno, il corso degli studi con quelli destinati alla preparazione degli insegnanti della scuola primaria.

Il senatore Codignola si dice contrario poi a modifiche tendenti a ridurre la durata dell'anno scolastico, mentre ritiene necessario procedere alla soppressione dell'esame di ammissione al secondo ciclo della scuola elementare e al ripristino dell'insegnante unico del primo ciclo della scuola dell'obbligo.

In vista di tali modifiche egli suggerisce di stralciare dal provvedimento la parte (da far entrare immediatamente in vigore) relativa alla proroga delle norme sugli esami di

maturità e di licenza media, per poi procedere, seppure in tempi brevi, ad un ponderato esame delle parti da ritoccare, in modo che le nuove norme sull'ordinamento secondario possano comunque avere applicazione col prossimo anno scolastico.

Il senatore Spigaroli respinge innanzitutto la tesi secondo la quale l'impossibilità di applicare per il corrente anno scolastico le norme sui corsi integrativi (e sulla soppressione degli esami di riparazione) dipenda dal ritardo nel dibattito; egli rileva che, mancando, nel testo accolto dall'altro ramo del Parlamento, le indicazioni finanziarie relative ai maggiori oneri attinenti a detti corsi, questi non si sarebbero comunque potuti realizzare, con le necessarie conseguenze anche sugli altri aspetti del provvedimento, che egli propone invece di modificare proprio ai fini della sua immediata applicabilità.

L'oratore sottolinea con fermezza la necessità di collegare la soppressione degli esami di seconda sessione e le nuove norme sui passaggi di classe, con l'entrata in funzione dei corsi integrativi, da rendere comunque obbligatori (e su questo punto si dice consenziente con un'analogia osservazione del senatore Codignola) per gli studenti che ne avranno bisogno, a giudizio del consiglio di classe.

A proposito ancora dei passaggi alla classe successiva nell'ambito di ciascun ciclo, il senatore Spigaroli ritiene che sia controproducente richiedere formalmente la sufficienza in tutte le materie, bastando a suo avviso una positiva valutazione complessiva sulla maturazione dello studente, che non alteri ingannevolmente singoli aspetti eventualmente negativi.

L'oratore infine si dice contrario ad una proroga a incerta scadenza della validità delle norme sugli esami di Stato e, in coerenza con la funzione sperimentale di queste, suggerisce il ripristino del termine di un anno, già previsto dal testo governativo; si pronuncia infine per il reinserimento, là dove necessario, dei rappresentanti degli ordini professionali nelle commissioni esaminatrici.

Segue un breve intervento del senatore Premoli che fa alcune precisazioni; quindi il senatore Bertola, nel rilevare che, circa i due atteggiamenti possibili di fronte al disegno

di legge — approvazione senza modifiche ed approvazione con modifiche — i settori della Commissione si sono ormai pronunciati nella loro maggioranza per la seconda alternativa, si domanda quali modifiche debbano essere introdotte: ritiene che, pur non dovendosi rinunciare a riprendere la proposta di portare a cinque anni la durata degli istituti magistrali, a questo fine sia preferibile dar corso ad un separato disegno di legge di iniziativa parlamentare, mentre, circa la necessaria coerenza nell'applicazione del nuovo sistema dei cicli e della sessione unica d'esame, propone di dare incarico al relatore di predisporre emendamenti che possano essere accettati rapidamente anche dall'altro ramo del Parlamento.

La stretta connessione esistente fra unità dei cicli, unica sessione d'esame e istituzione dei corsi integrativi è messa in evidenza dalla senatrice Franca Falcucci.

L'integrazione dei tradizionali corsi di lezione con i nuovi strumenti proposti, essa afferma, costituisce una svolta nel modo di concepire la scuola, e sarebbe grave danno, a suo avviso, se venisse interpretata e realizzata in unilaterali termini di mera dequalificazione dei livelli di preparazione degli studenti.

Analoghi giudizi sono espressi dal senatore Limoni, secondo cui la soppressione della sessione autunnale degli esami non dovrà accreditare l'idea che si tratti di un altro provvedimento inteso a facilitare gli *itinerari* scolastici. Nel pronunciarsi quindi per un'applicazione ispirata a serietà, del sistema dei corsi integrativi, l'oratore pone, sulla loro pratica organizzazione, una serie di interrogativi anche per far presente la necessità di un rinvio al prossimo anno scolastico dell'applicazione di questa parte del provvedimento.

L'oratore si dice inoltre contrario all'interpretazione delle norme sui cicli scolastici che veda in questi una indicazione a limitare le bocciature a soli casi eccezionali e si esprime in termini nettamente contrari all'adozione di corsi accelerati presso le scuole serali statali, che (egli afferma) finirebbero per svuotare di contenuto i corsi ordinari.

In un breve intervento, infine, il senatore Giardina illustra i motivi per cui a suo avviso si rende opportuno ripristinare la presenza della rappresentanza degli ordini professionali nelle commissioni esaminatrici che rilascino titoli abilitanti.

Replicano quindi il relatore ed il Ministro della pubblica istruzione.

Il senatore Zaccari, di fronte alle alternative emerse nel corso del dibattito, ribadisce il proprio avviso, favorevole ad emendamenti volti a rendere il provvedimento operante nella sua integrità, sia pure con norme transitorie, a partire dal corrente anno scolastico.

L'onorevole Misasi, dopo avere espresso il proprio apprezzamento per l'ampio dibattito, mette in particolare rilievo la funzione del provvedimento, studiato — egli sostiene — come primo avvio della riforma dell'ordinamento secondario, in coerenza con le fondamentali impostazioni che di tale riforma si vanno delineando: l'identificazione della fascia dell'obbligo ai fini dell'attuazione del diritto allo studio, l'abolizione della sessione autunnale, sia per una esigenza funzionale sia in vista del processo di formazione individualizzata e non nozionistica dello studente, la creazione di una piattaforma unitaria, quinquennale, dei corsi successivi alla fascia dell'obbligo.

Il Ministro della pubblica istruzione conviene quindi sulla fondatezza di talune riserve formulate nel corso del dibattito, e si dice anche convinto che lo scorrimento di un anno dell'applicazione del provvedimento non toglierebbe a questo il suo carattere di « ponte » verso la riforma organica, (questa infatti non potrebbe verosimilmente entrare in funzione prima dell'anno scolastico 1972-73).

Nel rimettersi quindi alle decisioni della Commissione, egli si dice, preoccupato se mai delle delusioni che potrebbero verificarsi nelle famiglie, negli studenti, nella scuola, che attendono ormai l'entrata in vigore delle norme in esame e pertanto esprime preferenza per il loro accoglimento senza modifiche, o al più, per l'inserimento di emendamenti circoscritti a punti limitati, anche per avere la possibilità, egli osserva, dopo l'approvazio-

ne dall'altro ramo del Parlamento, della immediata operatività dell'intero provvedimento, a partire dal corrente anno scolastico. Consentirebbe, a tal fine, con una diversa impostazione dei corsi integrativi limitatamente all'anno scolastico in parola e con una revisione del terzo comma dell'articolo 4 (facendo salvo peraltro quanto disposto a proposito della durata quinquennale dei corsi serali degli istituti tecnici industriali statali).

L'onorevole Misasi sottolinea quindi il carattere non politico della questione relativa alla presenza dei rappresentanti degli ordini professionali dei collegi negli organi esaminatori e, passando a prospettarsi la ipotesi, formulata da taluni oratori, dello scorrimento all'anno scolastico 1971-72, si dice, in caso di accoglimento di tale alternativa, non disposto a riprendere solo a metà il delicato tema della durata quinquennale delle scuole secondarie di secondo grado, dal momento che l'espunzione, da lui alla Camera accettata a malincuore, dell'articolo 4 del testo governativo, era stata giustificata appunto dalla prospettiva del più rapido ritmo dei lavori, giustificazione che — conclude il Ministro — nell'ipotesi considerata, verrebbe invece a mancare.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle ore 20,45.

GIOVEDÌ 25 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Intervengono il Ministro della pubblica istruzione Misasi ed il Sottosegretario di Stato allo stesso Dicastero Rosati.

La seduta ha inizio alle ore 9,55.

IN SEDE REDIGENTE

« **Norme sull'ordinamento scolastico** » (1567), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e rinvio).

Si riprende la discussione, sospesa ieri.

Il senatore Romano illustra un ordine del giorno, da lui presentato insieme con i senatori Sotgiu, Papa ed Ariella Farneti: il documento, nel sottolineare l'opportunità che gli esami di maturità per gli istituti tecnici comprendano comunque prove relative alle materie professionali, soprattutto in relazione alla conseguente iscrizione negli albi dei relativi ordini, è inteso ad impegnare il Governo a scegliere, in ogni caso, fra le materie d'esame, quelle professionali.

L'oratore si riserva di ritirare l'ordine del giorno se la maggioranza insisterà nella proposta (sulla quale egli ribadisce il proprio contrario avviso) di inserire i rappresentanti degli ordini professionali nelle commissioni esaminatrici.

Si passa quindi all'esame degli articoli.

In sede di articolo 1, il presidente Russo propone un emendamento al primo comma: tende ad escludere dal novero delle scuole alle quali dovranno essere applicati i nuovi termini d'inizio e di fine dell'anno scolastico, oltre che le Università, anche i conservatori di musica e le accademie di belle arti.

Si associa all'emendamento il senatore Antonicelli, che chiede siano inseriti, fra dette scuole, anche i corsi superiori aventi una durata di studi maggiore di otto anni.

Dopo un intervento del Ministro, che precisa i termini del problema sollevato, suggerendo di prendere in considerazione le sole accademie di belle arti ed i conservatori, il Presidente consente con tale osservazione e la Commissione accoglie l'emendamento nel testo originario.

A questo punto, su proposta del senatore De Zan, e dopo favorevoli interventi dei senatori Codignola, Antonicelli, Franca Falcucci, del relatore Zaccari e del Ministro, si conviene di accantonare l'ulteriore esame del comma: verrà ripreso dopo che la Commissione si sarà pronunciata sulla normativa attinente ai corsi integrativi.

Si passa all'esame del secondo comma: il relatore Zaccari in via principale ne propone la soppressione.

In via subordinata, egli suggerisce invece di stralciare il comma stesso dal testo del-

l'articolo e di collocarlo, come articolo a sè stante, dopo l'articolo 4.

Si pronunciano in senso nettamente contrario alla soppressione i senatori Romano e Piovano, mentre la senatrice Franca Falcucci ritiene apprezzabili i motivi ispiratori della proposta (evitare valutazioni finali vincolate alla media aritmetica delle valutazioni parziali).

Segue un intervento del senatore Spigarioli: egli invita il relatore a non insistere sull'emendamento principale, e propone l'accoglimento del secondo comma in esame con la sostituzione della parola « valutazioni », con l'altra: « giudizi ».

Uguale invito viene rivolto al relatore dal Ministro, che a sua volta suggerisce di sostituire il testo del secondo comma con un altro, in cui si precisi che i docenti dovranno esprimere, sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività, un giudizio motivato da comunicare agli alunni.

Dopo che il relatore ha dichiarato di non insistere sul proprio emendamento principale, il senatore Dinario rileva che gli emendamenti ed il comma stesso sostanzialmente non innovano rispetto al diritto vigente; il senatore Codignola propone a sua volta di precisare che le valutazioni di cui si tratta potranno anche non essere espresse in voti e dovranno essere « illustrate » anzichè « comunicate » e « motivate ».

Un altro emendamento viene quindi presentato dal senatore Limoni: egli chiede che nel testo in esame vada precisato che i « giudizi » sulle prove scritte, sulle interrogazioni e sulle altre attività siano « partecipati » dai docenti agli alunni « con adeguata motivazione ».

Dopo un intervento del senatore Sotgiu, che si dice preoccupato per l'andamento della discussione e manifesta il timore che si giunga a modifiche tali che il Gruppo comunista debba sentirsi indotto a rivedere radicalmente il proprio atteggiamento circa l'ulteriore corso del disegno di legge, la senatrice Franca Falcucci propone un emendamento all'emendamento del senatore Limoni e il senatore Antonicelli sottolinea la necessità del dialogo fra docente e studente, suggerendo a sua volta una modifica al te-

sto in esame diretta al fine indicato, mentre la senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano si associa alle preoccupazioni precedentemente espresse dal senatore Sotgiu.

Seguono altri interventi dei senatori Antonicelli, Codignola, Spigaroli, Dinaro, Maria Lisa Cinciari Rodano, Baldini, del presidente Russo, del relatore e del Ministro.

Quindi il senatore Iannelli, nel formulare una nuova stesura del secondo comma di cui si discute, propone che si parli di « valutazioni », che si precisi che queste possono essere espresse o con un voto o con un giudizio, e che si stabilisca che voto e giudizio debbano essere « motivati e partecipati » agli alunni.

Si pronunciano contro le modifiche prospettate il senatore Piovano ed il senatore Papa, mentre il senatore Dinaro si dice propenso semmai all'accoglimento dell'emendamento del senatore Limoni.

Infine il ministro Misasi invita la Commissione ad accogliere il testo proposto dal senatore Limoni: questo viene poi approvato dalla Commissione, dopo che i presentatori degli altri emendamenti hanno dichiarato di non insistere.

Segue un breve intervento del Ministro della pubblica istruzione.

Dovendosi passare ora all'esame del terzo comma, che reca una norma qualificante e centrale del provvedimento, egli suggerisce di sospendere brevemente i lavori della Commissione per dar corso ad un incontro, in sede separata, fra i rappresentanti dei vari settori politici con il fine di trovare punti di convergenza sulla scelta di fondo da compiere fra le due seguenti alternative: procedere ad un ampio rimaneggiamento del disegno di legge, con l'intesa di provvedere alla proroga delle norme sugli esami di Stato e di licenza media mediante un provvedimento di urgenza; ovvero ridurre al minimo le modifiche da introdurre, allo scopo di rendere il provvedimento applicabile a partire dal corrente anno scolastico.

Dopo un intervento del senatore Codignola ed una breve richiesta di precisazioni del-

la senatrice Falcucci, si stabilisce di aderire alla proposta del Ministro ed i lavori della Commissione vengono sospesi.

(La seduta, sospesa alle ore 11,45, viene ripresa alle ore 13,10).

Il ministro Misasi riferisce sui risultati dell'incontro intervenuto tra i rappresentanti dei vari settori.

Egli dà conto della convergenza di massima formatasi innanzitutto sull'opportunità che i corsi integrativi, fino all'entrata in vigore della legge sullo stato giuridico, si svolgano durante il mese di settembre (le lezioni ordinarie avrebbero quindi inizio il 1° ottobre e terminerebbero il 15 giugno); in secondo luogo sull'abolizione del terzo comma dell'articolo 4, peraltro facendo salva la norma che riduce da sei a cinque gli anni dei corsi serali degli istituti tecnici industriali; in terzo luogo sull'istituzione di una seconda sessione d'esame per gli studenti lavoratori ed i privatisti (la norma per questi ultimi sarebbe peraltro transitoria); in quarto luogo sull'obbligatorietà di prove relative a materie professionali negli esami orali per la maturità negli istituti tecnici.

Il ministro Misasi conclude l'esposizione riferendo che sul problema delle scuole e degli istituti di durata non quinquennale si è convenuto sarà redatto un disegno di legge per iniziativa dei senatori appartenenti alla maggioranza, con l'intesa che ad esso verrà data priorità nell'esame, ai fini di una rapida approvazione.

(La seduta, sospesa alle ore 13,40, viene ripresa alle ore 18).

Si prende in esame il terzo comma dell'articolo 1.

Il ministro Misasi, esaminando le possibili soluzioni per lo svolgimento dei corsi integrativi, dice di ritenere preferibile per lo svolgimento di detti corsi il periodo immediatamente successivo alla fine dell'anno scolastico: verrebbe infatti ad inserirsi come un naturale proseguimento delle norma-

li lezioni dell'anno scolastico che giunge a termine.

Il senatore Codignola dichiara di non concordare con tale tesi, reputando migliore il periodo immediatamente anteriore all'inizio del nuovo anno scolastico, cioè il mese di settembre.

Il senatore Spigaroli, rilevato che entrambe le tesi offrono argomenti a favore e argomenti contrari al loro accoglimento, richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che nel periodo di settembre vengono predisposti i trasferimenti del personale insegnante, che potrebbero dare luogo a difficoltà pratiche per l'attuazione dei corsi integrativi.

La senatrice Ariella Farneti osserva che, qualunque soluzione si voglia adottare, essa dovrà essere chiaramente considerata come transitoria, in attesa della legge sullo stato giuridico del personale insegnante.

In proposito il ministro Misasi pur non avendo dubbi sulla transitorietà del provvedimento, reputa peraltro difficile prevedere con assoluta certezza la data della definitiva elaborazione di due leggi complesse, come quella sullo stato giuridico e quella di riforma della scuola secondaria superiore.

Il senatore Papa prospetta, in via di ipotesi, l'adozione per i corsi integrativi del sistema previsto per le lezioni e le esercitazioni dedicate alla preparazione degli esami di maturità, che a norma del secondo comma dell'articolo 6 del disegno di legge, avranno luogo nel periodo corrente tra il 10 ed il 30 maggio.

Dopo interventi dei senatori Baldini, Limoni e Franca Falcucci (che sottolineano le difficoltà di attuazione pratica inerenti ad entrambe le soluzioni prospettate) interviene la senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano, la quale, considerato l'avanzato stadio dell'anno scolastico, ritiene opportuno adottare in linea di principio la soluzione approvata dalla Camera, con una eventuale norma derogativa per l'anno corrente.

A giudizio del senatore Bloise, le difficoltà che si frappongono all'immediata realizzazione del provvedimento appaiono sem-

pre più di tale consistenza da rendere necessaria l'adozione di soluzioni prevedibilmente non soddisfacenti; egli ritiene invece preferibile evitare espedienti poco congrui e rimandare di un anno l'entrata in vigore delle nuove norme.

Il ministro Misasi sottolinea che l'abolizione degli esami di riparazione è provvedimento di non indifferente portata, con un proprio autonomo significato, indipendente da richiedere un meditato esame, indipendentemente dalla soluzione che si voglia adottare circa gli eventuali corsi integrativi; per il rappresentante del Governo è pertanto necessario che ogni Gruppo politico delinei chiaramente la propria posizione.

Il senatore De Zan, premesso che la scelta da operare ha comunque carattere transitorio, rileva che la soluzione migliore appare certamente quella di far svolgere i corsi integrativi nel mese di giugno, poichè in tal modo essi potranno concludersi anche con un accertamento di profitto che, qualora si adottasse la diversa tesi, verrebbe a mancare.

Con tale argomentazione concordano i senatori Antonicelli e Zaccari, mentre il senatore Codignola dichiara di ritenere allora più opportuno abolire puramente e semplicemente gli esami di riparazione, rinviando la decisione sul punto alla legge di riforma della scuola secondaria superiore.

Il ministro Misasi propone quindi un testo dell'articolo 1 avvertendo che esso tiene conto dei diversi orientamenti emersi nel corso del dibattimento. Dopo interventi dei senatori Iannelli, Bloise, Franca Falcucci e del relatore Zaccari, l'emendamento sostitutivo all'articolo 1 viene messo ai voti ed approvato, con il voto contrario dei senatori comunisti e con l'astensione dei senatori del Gruppo del P.S.I.

Il testo approvato stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, ad eccezione dell'Università, delle accademie di belle arti e dei conservatori di musica, il periodo delle lezioni sarà suddiviso in due quadrimestri e gli esami di riparazione nonchè quelli di seconda sessione verranno soppressi. Per i corsi integrativi si dispone che fino all'entrata in vigore della riforma dell'ordinamen-

to della scuola secondaria superiore, prima degli scrutini finali, negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore si svolgeranno corsi di lezioni integrative, su non più di tre materie, per gli alunni che ai corsi stessi siano stati assegnati con deliberazione motivata dal consiglio di classe.

Salvo quanto disposto dall'articolo 3, il consiglio di classe, al termine delle lezioni dichiarerà l'alunno promosso o respinto. Nel primo caso il consiglio di classe attribuirà all'alunno la classificazione in ogni singola disciplina; nel secondo caso renderà note all'alunno le motivazioni del giudizio.

All'ultimo comma si dispone infine che con propria ordinanza il Ministro della pubblica istruzione determinerà le modalità di attuazione dei corsi integrativi e delle iniziative di assistenza didattica previste dai commi precedenti.

La Commissione decide quindi di collocare come articolo 1-bis il testo sostitutivo del secondo comma dell'articolo 1, proposto dal senatore Limoni ed approvato nella seduta antimeridiana.

La senatrice Maria Lisa Cinciari Rodano solleva in seguito il problema della situazione di quegli studenti che per motivi disciplinari siano stati sospesi per l'intero anno scolastico: chiede quale sarà la loro sorte, una volta abolita la sessione autunnale di esame. Il ministro Misasi chiarisce che la logica della norma esclude che tali studenti debbano comunque perdere l'anno scolastico.

Si decide quindi di inserire una norma apposita nel testo di un articolo 1-ter, proposto dai senatori Codignola e Bloise, concernente gli studenti delle scuole private e di quelle serali per lavoratori. L'articolo, messo ai voti, viene approvato.

La norma prevede che, limitatamente all'anno scolastico 1970-71, gli studenti di scuole serali private e di quelle per lavoratori fruiranno di due sessioni di esame, estiva ed autunnale. A tale sessione autunnale saranno ammessi anche coloro che, in base alle vigenti disposizioni, siano stati esclusi dalla sessione estiva.

A decorrere dall'anno scolastico 1971-72 potranno usufruire della sessione autunnale

solamente gli studenti lavoratori che abbiano superato il 18° anno di età. Potranno comunque fruire di tale sessione coloro che per comprovati motivi di salute o altri motivi non abbiano potuto sostenere in tutto o in parte le prove della sessione estiva.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 2, concernente gli alunni di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore che hanno fruito di borse di studio annuali all'estero.

Il relatore Zaccari, pur dichiarandosi favorevole, rileva che la norma non contempla studenti posti in consimili situazioni, quali i figli di italiani all'estero, che abbiano frequentato le locali scuole; egli aggiunge che sarebbe forse opportuno un provvedimento organico sull'intero problema.

L'impostazione del relatore è condivisa dai senatori De Zan, Ariella Farneti e Papa. Il ministro Misasi osserva peraltro che il ventilato provvedimento comporterebbe, con lo stralcio della norma in esame, un ritardo inopportuno per l'aspetto del problema da essa considerato.

Dopo un breve intervento del senatore Dinero, si decide di non mutare il testo approvato dalla Camera. L'articolo 2 è quindi approvato dalla Commissione.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 3.

Il senatore Germanò dichiara di non condividere l'impostazione pericoli delineata dal primo comma di tale articolo.

Dopo che il senatore Dinero ha dichiarato di ritirare un emendamento a detto comma, la disposizione viene messa ai voti ed approvata.

Il senatore Dinero illustra quindi un emendamento tendente ad abolire i commi da due a cinque dell'articolo in esame; in subordine svolge l'emendamento tendente ad abolire l'ultimo periodo del secondo comma.

Dopo che il primo emendamento è stato messo ai voti e respinto, il senatore Dinero dichiara di ritirare l'emendamento subordinato.

Viene quindi messo ai voti ed approvato senza modificazioni il secondo comma; il terzo comma viene approvato, con una modifica formale suggerita dal relatore Zaccari. Viene altresì approvata una modifica formale al quarto comma.

Si prende quindi in esame un emendamento aggiuntivo, proposto dai senatori Codignola e Bloise concernente la soppressione degli esami per il passaggio dal primo al secondo ciclo della scuola elementare.

Il ministro Misasi dichiara di rimettersi alla decisione della Commissione.

Il senatore Papa afferma che dovrebbe essere abolito anche l'esame posto a conclusione del secondo ciclo didattico della scuola elementare.

Il senatore Spigaroli, ricordando che la licenza elementare costituisce titolo di studio avente valore legale, si dichiara contrario a tale proposta.

Viene quindi messo ai voti ed approvato l'emendamento anzidetto.

Dopo che il senatore Spigaroli ha dichiarato di non insistere su un emendamento aggiuntivo, tendente a fissare il principio della possibilità della promozione alla classe successiva anche in presenza di una insufficienza, viene preso in esame un emendamento proposto dal presidente Russo, relativo alle scuole medie annesse ai conservatori musicali.

Tale emendamento viene approvato dalla Commissione: esso stabilisce che nei casi di non idoneità nelle materie musicali, accertata e motivata dal consiglio di classe delle scuole medie, l'alunno può essere escluso dalla frequenza alla successiva classe delle scuole annesse ai conservatori ed essere ammesso a frequentare la classe stessa nella scuola media ordinaria.

Il comma quinto è quindi approvato con un emendamento formale proposto dal relatore.

Da parte del senatore Codignola poi viene illustrato un emendamento, tendente ad integrare il testo del comma anzidetto con una norma con cui è esplicitamente stabilito il ripristino dell'insegnante di classe nei tre corsi della scuola media.

Segue un ampio dibattito: intervengono i senatori Spigaroli, De Zan, Romano, il relatore ed il rappresentante del Governo. Quindi il senatore Romano formula un testo sostitutivo dell'emendamento, secondo la

norma l'insegnamento dell'italiano, della storia dell'educazione civica e della geografia dovrà essere impartito dallo stesso insegnante nelle singole classi della durata dell'intero ciclo della scuola media.

Sulla norma il sottosegretario Rosati si riserva di esprimere l'avviso del Governo e la Commissione stabilisce di accantonarne la votazione.

La Commissione prende poi in esame due emendamenti relativi all'ultimo comma dell'articolo: l'uno, dei senatori Codignola e Bloise, tende alla soppressione del riferimento all'ottava classe postelementare ivi contenuta, l'altro, del senatore Zaccari, mira invece all'inserimento nella disposizione anche dei diplomati dei corsi CRACIS; su proposta del senatore La Rosa, infine, viene accolta la soppressione dell'intero comma.

La votazione dell'articolo 3 nel suo insieme è accantonata.

Viene quindi preso in esame un emendamento del senatore Dinaro tendente ad inserire, dopo l'articolo 3, un articolo aggiuntivo: è costituito dai commi primo, terzo e quinto dell'articolo 4 del testo presentato dal Governo all'altro ramo del Parlamento (riguarda la durata quinquennale degli istituti e delle scuole magistrali).

Prendendo la parola sull'emendamento, il senatore Spigaroli illustra i motivi per cui i settori della maggioranza hanno ritenuto di non ripristinare nel provvedimento in esame la norma in parola: ribadisce peraltro l'impegno assunto dai Gruppi stessi ai fini della presentazione immediata di un disegno di legge di iniziativa parlamentare avente per oggetto la questione.

A sua volta il senatore Codignola ribadisce l'impegno anzidetto, sottolineando la necessità della presentazione del disegno di legge sopra accennato, alla quale (egli avverte) i senatori socialisti subordinano la loro adesione finale sul provvedimento in esame.

Sulla portata del disegno di legge relativo al nuovo assetto degli istituti magistrali vengono quindi fornite alcune precisazioni da parte dei senatori Spigaroli, De Zan e Codignola.

Quindi il senatore Dinaro insiste per la votazione del proprio emendamento. Questo viene infine messo ai voti, dopo alcune dichiarazioni del Presidente.

L'emendamento non è accolto; i senatori socialisti e democratici cristiani annunciano la loro astensione ed i senatori comunisti il loro voto contrario.

Si passa quindi all'esame dell'articolo 4. I commi primo e secondo vengono approvati senza modificazioni. Al terzo comma viene accolta la proposta del relatore, tendente ad abolire i primi due periodi e viene quindi approvato il comma così modificato: esso stabilisce che i corsi serali degli istituti statali sono quinquennali. L'ultimo comma viene infine approvato senza modificazioni.

All'articolo 5 il senatore Papa illustra un emendamento, presentato dal senatore Sotgiu ed altri, che sancisce la generalizzazione della sperimentazione degli istituti professionali. L'oratore rileva che, essendo stato elevato a 600 il numero dei corsi previsti, si sono venute in tal modo a creare delle gravi discriminazioni nei confronti degli istituti non dotati dei detti corsi.

Il senatore Bloise dichiara di condividere l'impostazione del senatore Papa e annuncia il voto favorevole del Gruppo del PSI all'emendamento proposto.

Il senatore Dinaro rileva che il numero totale dei corsi richiesto non è conosciuto mentre il senatore Germanò osserva d'altro canto che i risultati della sperimentazione effettuata non sono ancora noti.

Il relatore Zaccari, associandosi alle considerazioni dei due precedenti oratori, si dichiara non favorevole all'emendamento che viene respinto dalla Commissione, la quale approva l'articolo 5 senza modificazioni.

Si decide quindi di accantonare la discussione sugli articoli 6 e 10, mentre gli articoli 7, 8 e 9 vengono approvati senza modificazioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 22,30.

VENERDÌ 26 MARZO 1971

*Presidenza del Presidente
RUSSO*

Interviene il Ministro della pubblica istruzione Misasi.

La seduta ha inizio alle ore 10.

IN SEDE REDIGENTE

« **Norme sull'ordinamento scolastico** » (1567), approvato dalla Camera dei deputati.

(Seguito della discussione e rinvio; richiesta di assegnazione in sede deliberante).

Si riprende l'esame, sospeso ieri.

Il ministro Misasi fornisce chiarimenti sui criteri di assegnazione ai singoli docenti degli insegnamenti letterari nel corso delle tre classi della scuola media: avverte che è di prossima entrata in vigore un provvedimento con il quale l'unità dell'insegnamento, in tali materie, verrà nuovamente assicurata.

Pur non ritenendolo pertanto necessario, dichiara quindi che non si opporrà all'accoglimento dell'emendamento del senatore Codignola, nel nuovo testo redatto dal senatore Romano, al penultimo comma dell'articolo 3 del disegno di legge, la cui votazione era stata accantonata ieri.

Senza dibattito, quindi, la Commissione accoglie l'anzidetto emendamento e l'articolo 3, nel suo insieme, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 6, ieri accantonato.

Senza dibattito, con il consenso del rappresentante del Governo, è approvato un testo sostitutivo del primo comma: l'emendamento (proposto dal relatore) precisa la portata della proroga delle disposizioni, contenute nel decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, riguardanti il riordinamento degli esami di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, disposta dalla norma stessa.

Vengono quindi formulati alcuni emendamenti aggiuntivi.

Il senatore Dinaro propone che a qualsiasi cittadino, che abbia compiuto il 18° anno

di età e dimostri di avere adempiuto all'obbligo scolastico, venga riconosciuto il diritto di essere ammesso a tutti gli esami intermedi dei corsi di studi secondari, mentre il senatore Codignola fa presente l'opportunità di elevare al diciannovesimo anno l'età necessaria per l'ammissione all'esame di maturità da parte dei candidati privatisti.

Ancora il senatore Dinero chiede che nella Commissione esaminatrice per la maturità tecnica sia assicurata la presenza, quale commissario, di un rappresentante dell'ordine professionale, mentre la senatrice Falcucci, sempre per gli esami di maturità negli istituti tecnici, propone che le materie le quali dovranno essere indicate dal Ministro della pubblica istruzione per il colloquio, riguardino discipline qualificanti ai fini dell'esercizio della professione per cui viene rilasciato il relativo titolo abilitante.

Un emendamento analogo a quello del senatore Dinero è presentato dal senatore Spigaroli: dispone l'inserimento, nelle commissioni di maturità per gli istituti tecnici, di un membro a pieno titolo, designato dai competenti consigli dei collegi provinciali della categoria.

I senatori Papa, Sotgiu e Romano, infine, chiedono che venga legislativamente riconosciuto in modo esplicito, a favore dei possessori del diploma di maturità conseguito negli istituti tecnici, il diritto all'iscrizione nell'albo professionale e conseguentemente, a tutti gli effetti, al libero esercizio professionale.

Sul primo emendamento del senatore Dinero, e sull'emendamento del senatore Codignola, il senatore Spigaroli esprime il proprio concorde avviso; fa presente peraltro l'opportunità che, anche nell'ipotesi considerata dal senatore Dinero, si fissi il termine dei diciannove anni di età e che la decorrenza di applicazione delle due norme sia rinviata al prossimo anno scolastico. Aderiscono i senatori proponenti.

Il relatore Zaccari si dice quindi, a sua volta, consenziente e, dopo che il ministro Misasi ha dichiarato di rimettersi alla Commissione, questa accoglie i due emendamenti modificati nel senso suggerito dal senatore Spigaroli.

Sui problemi inerenti agli esami di maturità negli istituti tecnici intervengono quindi i senatori Romano, Iannelli, Spigaroli, Franca Falcucci, Papa, Maria Lisa Cinciari Rodano, il relatore Zaccari ed il ministro Misasi.

Su invito di quest'ultimo, il senatore Spigaroli ritira il proprio emendamento, mentre la senatrice Franca Falcucci aderisce ad una modifica al proprio emendamento, anch'essa suggerita dal rappresentante del Governo (non tutte e quattro le materie che questi dovrà indicare per la prova orale degli esami di maturità negli istituti tecnici, ma solo tre saranno da scegliere fra quelle riguardanti le discipline qualificanti sopra ricordate).

In considerazione di tale sub-emendamento, il senatore Spigaroli propone poi che i colloqui in parola vertano, conseguentemente, non su due, ma su tre materie, per assicurare che almeno due prove orali riguardino le materie qualificanti.

Sono contrari a tale proposta i senatori Papa e Romano, mentre il Ministro ritiene poco opportuna una innovazione dello schema di svolgimento delle prove di esame nei vari istituti secondari superiori, che ne alteri l'attuale unità normativa.

Quindi il senatore Spigaroli ritira la proposta e la Commissione accoglie l'emendamento della senatrice Falcucci con la modifica suggerita dal Ministro. Il senatore Dinero ritira a sua volta il proprio secondo emendamento aggiuntivo e, dopo una dichiarazione del relatore (che si dice preoccupato per le conseguenze psicologiche che potrà avere la norma sulla nota vertenza ora sottoposta al vaglio degli organi giurisdizionali) viene accolto anche l'emendamento dei senatori Papa, Sotgiu e Piovano.

Su proposta del ministro Misasi, dopo che il senatore Spigaroli ha ritirato un altro emendamento da lui presentato, modificativo del secondo comma, la Commissione accoglie tale comma, in un nuovo testo: dispone che, per gli alunni che dovranno sostenere esami di licenza della scuola media e di maturità, le lezioni ordinarie avranno termine trenta giorni prima degli scrutini finali; durante tale periodo saranno tenute lezioni ed esercitazioni dedicate alla specifica preparazione

agli esami: termini di durata e modalità di attuazione di tali lezioni ed esercitazioni, verranno determinati con ordinanza dal Ministro della pubblica istruzione.

Ha quindi la parola il senatore Codignola: illustra alcuni punti, a suo giudizio da ritoccare, della disciplina degli esami di maturità stabilita dalla normativa della cui proroga si tratta.

Egli si pronuncia innanzitutto per la soppressione dell'ammissione mediante scrutinio finale agli esami di maturità, per gli alunni interni (a suo avviso tutti gli alunni dovrebbero poter essere invece sottoposti al giudizio della Commissione esaminatrice, con una « presentazione » del collegio dei professori); fa presente poi la necessità di non lasciare a scelte di comodo la determinazione della sede d'esame per i candidati privatisti; suggerisce infine di ristrutturare l'esame orale (il « colloquio ») adottando forme meno vaghe ed incerte e maggiormente qualificanti.

Segue un breve dibattito.

Intervengono i senatori Germanò e Franca Falcucci, che fanno alcune considerazioni nel merito delle proposte; quindi il relatore Zaccari ed il presidente Russo si domandano se i nuovi temi proposti all'attenzione della Commissione possano essere affrontati seduta stante; infine il Ministro propone un breve rinvio per un approfondimento degli argomenti sollevati.

La proposta è accolta dalla Commissione, che stabilisce di riprendere l'esame del disegno di legge martedì prossimo.

Infine, su proposta del Ministro, all'unanimità, viene formulata richiesta di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,25.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

4^a Commissione permanente (Difesa)

Martedì 30 marzo 1971, ore 18

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. ANDERLINI ed altri. — Norme per il riconoscimento della obiezione di coscienza (250).

2. MARCORÀ ed altri. — Riconoscimento giuridico dell'obiezione di coscienza (769).

3. ALBARELLO ed altri. — Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile (21).

5^a Commissione permanente (Finanze e tesoro)

Martedì 30 marzo 1971, ore 9,30

In sede referente

I. Esame preliminare del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971.

— Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

— Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro (Tab. n. 2).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze (Tab. n. 3) (*Seguito*).

— Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica (Tab. n. 4).

— Stato di previsione della spesa del Ministero delle partecipazioni statali (Tabella n. 18) (*Seguito*).

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

1. BARTOLOMEI e ZUGNO. — Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato (1319).

2. DAL CANTON Maria Pia. — Riscatto del corso scolastico per il conseguimento

del diploma di ostetrica ai fini della pensione (666).

3. LI VIGNI ed altri. — Riordinamento delle conservatorie dei registri immobiliari e trasformazione degli emolumenti in tributi speciali (1139).

BARTOLOMEI ed altri. — Norme sul riordinamento delle circoscrizioni territoriali delle conservatorie dei registri immobiliari e disposizioni connesse (1172).

4. Norme intese a disciplinare particolari forme di concessione di prestiti e di finanziamenti (128).

5. MURMURA ed altri. — Trattamento tributario relativo all'indennità di carica per gli amministratori dei comuni (661).

6. Deputati D'ALESSIO ed altri; DARIDA. — Vendita a trattativa privata dei lotti di terreno del demanio statale siti in Isola Sacra di Fiumicino (1411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Esame dei disegni di legge:

1. Finanziamento della Cassa per il Mezzogiorno per il quinquennio 1971-1975 e modifiche e integrazioni al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno (1525).

ABENANTE ed altri. — Norme sull'intervento nel Mezzogiorno (1482).

2. DINDO e TANSINI. — Norme in materia di incompatibilità professionali per gli agenti di cambio (1368).

3. FORMICA. — Interpretazione autentica dell'articolo 151, lettera *d*), del testo unico delle imposte dirette relativo alle esenzioni dall'imposta sulle società nei riguardi dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese (1203).

4. DI PRISCO ed altri. — Modificazioni alle norme sul trattamento di pensione dei salariati dello Stato (1212).

5. CALEFFI ed altri. — Revisione delle misure di applicazione del diritto erariale sui pubblici spettacoli (1077).

6. VALSECCHI Athos ed altri. — Regime fiscale degli apparecchi di accensione

(1373). (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta del 20 gennaio 1971*).

7. MINNOCCI ed altri. — Indennità per lavoro nocivo e rischioso al personale dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette (525).

8. TRABUCCHI. — Estensione della legge 21 febbraio 1963, n. 251, all'Ente autonomo Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo e norme conseguenti (216).

9. ALBERTINI e CALEFFI. — Riapertura dei termini per l'esercizio della facoltà di opzione per la ricongiunzione dei servizi prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758 (1095).

IV. Esame delle seguenti relazioni della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di enti sottoposti a controllo:

1. Ente fondo per gli assegni vitalizi e straordinari al personale del lotto: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-246*).

2. Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del fondo di finanziamento dell'industria meccanica (EFIM): esercizio 1965 (*Doc. 29-252*).

EFIM - Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera: esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV, n. 42*).

3. Istituto poligrafico dello Stato: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-270*).

4. Istituto poligrafico dello Stato (Esercizi 1966, 1967 e 1968 (*Doc. XV, n. 80*).

5. Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi: esercizi 1961-62, 1962-63, 1963-1964, 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Documento 29-271*).

6. Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1966 (*Doc. 29-289*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1967 (*Documento XV, n. 40*).

Ente autonomo di gestione per le aziende termali (EAGAT): esercizio 1968 (*Documento XV*, n. 40).

7. Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizi 1965 e 1966 (*Doc. 29-291*).

Istituto nazionale gestione imposte di consumo (INGIC): esercizio 1967 (*Documento XV*, n. 82).

8. Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1964-65 e 2° semestre 1965 (*Doc. 29-292*).

Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno): esercizi 1966 e 1967 (*Doc. XV*, n. 93).

9. Ufficio italiano di cambi (Esercizi 1960-61, 1961-62, 1962-63, 1963-64, 1964-65, 2° semestre 1965 e 1966 (*Doc. XV*, n. 2).

10. Ente « Nazionale Cogne » Società per azioni: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Documento XV*, n. 26).

11. Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO): esercizi 1964-67 (*Doc. XV*, n. 27).

12. Ente autonomo per la mostra d'oltre mare e del lavoro italiano nel mondo: esercizi 1965 e 1966 (*Doc. XV*, n. 30).

13. Fondo assistenza per i finanzieri esercizi 1964-67 (*Doc. XV*, n. 43).

Fondo assistenza per i finanzieri: esercizio 1968 (*Doc. XV*, n. 43).

14. Istituto dell'Enciclopedia italiana « G. Treccani »: esercizi 1965, 1966 e 1967 (*Doc. XV*, n. 73).

15. Ente nazionale delle Casse rurali, agrarie ed Enti ausiliari: esercizi 1967 e 1968 (*Doc. XV*, n. 83).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. MARTINELLI ed altri. — Norme complementari della legge 23 dicembre

1966, n. 1139, avente per oggetto: « Condono di sanzioni non aventi natura penale in materia tributaria » (425).

TORELLI ed altri. — Condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale (1315).

2. Modifiche alla legge 6 marzo 1958, n. 206, recante autorizzazione alla vendita a trattativa privata di un compendio demaniale situato in Venezia, località Punta Sabbioni (342).

3. MURMURA. — Autorizzazione a cedere al comune di Vibo Valentia il compendio demaniale « Pennello » sito nello stesso comune (90).

4. Integrazione degli stanziamenti per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti agevolati e snellimento delle procedure per la determinazione dei tassi agevolati (1117).

5. Autorizzazione a vendere al comune di Venezia vari immobili di proprietà dello Stato (352).

6. TRABUCCHI ed altri. — Integrazioni e modifiche alle disposizioni sulle pensioni di guerra a favore delle vittime di violenza carnale ad opera di forze armate operanti o per fatti attinenti alla guerra (210).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. ZUGNO e DAL FALCO. — Provvedimenti tributari per i lavoratori autonomi del commercio (811).

3. PERRINO. — Autorizzazione a vendere a trattativa privata al Consorzio del porto e dell'area di sviluppo industriale di Brindisi il compendio immobiliare denominato « Deposito nafta Marina militare del Seno di Levante » con riassegnazione del relativo ricavo allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la costruzione di nuove infrastrutture sostitutive (177).

4. Provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative per la vendita di periodici da parte dei rivenditori di giornali (1472) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 52, 58, 67 e 68, paragrafo 2 del Trattato istitutivo della CEE (1540).

6. Autorizzazione a vendere a trattativa privata alla chiesa parrocchiale di Santa Maria della Carità di Bologna parte dell'ex caserma « Ugo Bassi », sita in quel capoluogo (1531).

7. Modifiche agli articoli 4 — secondo, terzo e quarto comma — e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 (881) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

6^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti)

Martedì 30 marzo 1971, ore 9

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sull'ordinamento scolastico (1567) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

9^a Commissione permanente

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

Martedì 30 marzo 1971, ore 17

In sede consultiva

Esame preliminare del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1971.

— Stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo (*per la parte concernente il turismo*) (Tab. n. 20).

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 23